

Codice A1414B

D.D. 27 giugno 2018, n. 427

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Nuova RSA Santa Olga", in via di realizzazione in Cavagnolo (TO).

Con D. D. n. 908/DB2006 del 22/11/2010 l'amministrazione regionale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 8 ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla costruzione di una struttura socio-sanitaria nel Comune di Cavagnolo (TO), in via 24 Maggio s.n.c., con una capienza complessiva di 80 p.l. di R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili.

Con D. D. n. 1002/DB2006 del 2/12/2010, l'amministrazione regionale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 8 ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla realizzazione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili – tipo A, con capienza di n. 20 posti letto, da ubicare in Cavagnolo (TO).

Facendo seguito ai provvedimenti regionali suddetti, il Comune di Cavagnolo (TO) ha rilasciato il permesso di costruire relativo (n. 3 del 25/07/2017).

E' pervenuta (nota del 7/05/2018, prot. n. 10569/A1410A del 9/05/2018) dal Comune di Cavagnolo (TO), una richiesta di verifica di compatibilita' relativa alla realizzazione di ulteriori 20 (venti) posti letto di di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti - autorizzabili ma non accreditabili, ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 - nella struttura socio-sanitaria succitata in via di realizzazione. Con la nota suddetta il legale rappresentante di "Santa Olga srl", che risulta essere titolare dei due suddetti pareri favorevoli di verifica di compatibilita', rinuncia alla realizzazione di n. 20 pl di RAF disabili, di cui alla D. D. n. 1002/DB2006 del 2/12/2010. Pertanto, se l'intervento sar  portato a buon fine, la struttura avr  la capienza di 100 (cento) posti letto di RSA per anziani non autosufficienti, di cui n. 80 (ottanta) autorizzabili e accreditabili e n. 20 (venti) autorizzabili ma non accreditabili.

Il Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale, con nota del 15/05/2018 (prot. n. 11114/A1410A), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL TO4 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 20/06/2018 (prot. n. 14278/A1414B del 25/06/2018), il Direttore Generale dell'ASL TO4 esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ci  premesso,

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;

vista la D. D. n. 411 del 21 giugno 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla realizzazione di ulteriori 20 (venti) posti letto di di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti - autorizzabili ma non accreditabili, ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 - nella struttura socio-sanitaria "Nuova RSA Santa Olga", in via di realizzazione nel Comune di Cavagnolo (TO), in via 24 Maggio s.n.c. La capienza finale della struttura sarà la seguente: 100 (cento) posti letto di RSA per anziani non autosufficienti, di cui n. 80 (ottanta) autorizzabili e accreditabili e n. 20 (venti) autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della presente verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cavagnolo (TO).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
RENATO BOTTI

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi